

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3476/2009

Reg.Dec.

N.10727 Reg.Ric.

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10727/2004 proposto dalla società XXXXXXXX., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Federica Grassi ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 140, presso l'avv. Antonino Palamara,

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e il Prefetto di Milano p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui domiciliavano in Roma, via dei Portoghesi 12,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, 27 gennaio 2004, n. 107;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;

vista l'ordinanza della Sezione IV 2 febbraio 2005, n. 610;

visti gli atti tutti della causa;

alla pubblica udienza del 31 marzo 2009, relatore il Consigliere Paolo Buonvino;

udita l'avv. dello Stato Alessandra Bruni.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dalla società odierna appellante per l'annullamento del decreto del Prefetto di Milano 23 giugno 2003, n. 37641/00000057600-6 Uff. Imm./Area V, recante rigetto della domanda di regolarizzazione del lavoro prestato dalla sig.ra XXXXXX.

Il TAR, vista la nota della Questura di Milano dalla quale risultava che la straniera era stata denunciata per i reati di associazione a delinquere, prostituzione minorile, sequestro di persona e violenza sessuale, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato emesso nel pieno rispetto dell'art. 1, comma 8, lett. c), della legge n. 222/2002; norma che, nel subordinare la legalizzazione del lavoro irregolare alla mancata denuncia dello straniero per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., non appare irragionevole, richiedendo una condizione di armonia sociale per la concessione del beneficio.

2) - Per l'appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata in quanto la norma anzidetta – se applicata sulla base della rigida interpretazione fatta propria dai primi giudici – sarebbe in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 27, comma secondo, 111 e 3 Cost., nonché con l'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo; la corretta interpretazione della norma stessa dovrebbe essere, peraltro, nel senso che il Prefetto possa emettere il definitivo provvedimento di diniego della sanatoria del cittadino extracomunitario allorché lo stesso sia stato non solo denunciato, ma anche condannato per i predetti reati.

Erroneamente, poi, il TAR non avrebbe rilevato che il provvedimento impugnato sarebbe stato affetto da assoluto difetto di motivazione.

Resistono le amministrazioni appellate, ritualmente costitutesi in giudizio.

Con ordinanza 2 febbraio 2005, n. 610, la Sezione IV ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata in quanto l'interessata era stata assolta in sede penale “per non aver commesso il fatto”.

3) – L'appello è fondato.

A parte che, trattandosi di controversia relativa ad una cittadina rumena, dovrebbe, comunque, la vicenda essere rivalutata tenendo conto che la medesima è, ora, cittadina comunitaria, vi è, principalmente, da rilevare che, con sentenza 18 febbraio 2005 n. 78, la Corte Costituzionale ha ritenuto che “se è indubitabile che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenerli e lavorare nel territorio della Repubblica, è altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali. A prescindere dal rispetto di altri parametri, per essere in armonia con l'art. 3 Cost. la normativa deve anzitutto essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (cfr. sentenze n. 62 e n. 283 del 1994)”.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha, poi, osservato che “nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga l'espresso riferimento a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrano in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale. Considerazioni analoghe sono alla base della sentenza n. 173 del 1997 la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, rilevò che era l'automatismo delle conseguenze ricollegate alla sola denuncia a urtare contro il principio di ragionevolezza”; e che “le norme censurate fanno irragionevolmente derivare dalla denuncia conseguenze molto gravi in danno di chi della medesima è soggetto passivo, imponendo il rigetto dell'istanza di regolarizzazione che lo riguarda e l'emissione nei suoi confronti dell'ordinanza di espulsione; conseguenze tanto più gravi qualora s'ipotizzino denunce non veritiere per il perseguimento di finalità egoistiche del denunciante e si abbia riguardo allo stato di indebita

soggezione in cui, nella vigenza delle norme stesse, vengono a trovarsi i lavoratori extracomunitari”.

In conclusione, la Corte ha ritenuto doversi “pertanto dichiarare, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione nei suoi confronti di una denuncia per uno dei reati per i quali gli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza”.

Consegue, da quanto precede, l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto adottato in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale.

4) – Per tali motivi l'appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento in quella sede impugnato.

Le spese del doppio grado, tenuto conto dell'intervento del giudice delle leggi, possono essere integralmente compensate tra la parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento in quella sede impugnato.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 marzo 2009 con l'intervento dei sigg.ri:

CLAUDIO VARRONE - Presidente

PAOLO BUONVINO - Consigliere est.

MAURIZIO MESCHINO - Consigliere

ROBERTO GAROFOLI - Consigliere

ROBERTO GIOVAGNOLI -Consigliere

Presidente

Claudio Varrone

Consigliere Segretario

Paolo Buonvino Stefania Martines

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...08/06/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva